



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

**RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2026-2031
DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ
(DM 4 agosto 2011, n. 156)**

Art. 1 Finalità

1. Il presente disciplinare definisce, al fine di garantire la massima trasparenza al procedimento amministrativo, i controlli che verranno effettuati, nell'espletamento dell'attività istruttoria propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della Regione, sulla veridicità dei dati e della documentazione trasmessa alla Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale.

Art. 2 Oggetto dei controlli

1. Sono oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, ai sensi del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, al fine di partecipare alla ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale.

Art. 3 Tipologia dei controlli

1. La Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona effettua controlli:
 - o puntuali (art. 4)
 - o a campione (art. 5)
 - o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni

Art. 4 – Controlli puntuali

1. La Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona effettua il controllo sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e secondo quanto indicato dal D.M. 156/2011.
In particolare vengono controllati i seguenti dati:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000 in conformità e secondo la modulistica di cui al citato D.M. 156/2011;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) le somme e la congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese dichiarate nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B; sarà oggetto di controllo anche la somma relativa agli occupati rispetto alla ripartizione riportata all'Allegato A);
 - f) le somme e la congruenza tra il numero degli iscritti dichiarato nel modello C e nella versione dell'allegato D al D.M. n. 156/2011;



- g) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle imprese della Camera di Commercio Riviera di Liguria al 31/12/2025 (sedi legali, sedi secondarie e unità locali);
 - h) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - i) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - k) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - n) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - o) la presenza, per le imprese inattive e non cancellate al 31/12/2025, di un codice ATECO coerente (non possono essere conteggiate le imprese inserite negli elenchi con codici ATECO mancanti o pari a zero);
 - p) l'assenza di duplicazioni verificando l'eventuale presenza di una stessa impresa in più elenchi di una stessa associazione oppure la duplicazione dell'impresa nello stesso elenco.
3. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 12, comma 3, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., il Responsabile del procedimento procede a considerare tali imprese con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni a cui sono iscritte.
 4. I controlli sono effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del Sistema camerale InfoCamere Scpa.
 5. Resta facoltà del Responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
 6. Ove si riscontrino irregolarità sanabili, il Responsabile del procedimento mediante PEC informa l'organizzazione interessata di tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 56939 del 5.3.2012 e 39517 del 7.3.2014).

Art. 5 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni imprenditoriali hanno per oggetto informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive non oggetto dei controlli di cui al precedente art. 4 e alcuni dati contenuti negli allegati B al D.M. 156/2011.
In particolare, con riferimento a tali allegati, si procede alla verifica dei seguenti due elementi:
 - o iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale al 31.12.2025
 - o pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa nel biennio 2024 – 2025 (la quota di adesione non deve essere manifestamente troppo bassa rispetto alle quote delle altre associazioni dello stesso settore, utilizzando il criterio della ragionevolezza).
2. Il controllo sarà effettuato a campione sugli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali appartenenti a due settori individuati tramite la tecnica dell'estrazione casuale.



3. La numerosità del campione è stabilita nel 2% delle imprese per elenco presentato dalle organizzazioni imprenditoriali appartenenti ai due settori individuati, con un limite minimo di tre e un massimo di venti imprese.
4. Il campione oggetto del controllo viene estratto tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
5. Estratto il campione, il controllo verrà effettuato tramite richiesta, da parte del Responsabile del procedimento, di esibire documentazione comprovante gli elementi autocertificati e oggetto della verifica.
6. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 10 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
7. Nel caso si rilevino discordanze che rendano il campione non più significativo, l'estensione del campione verrà raddoppiata o, laddove ne sussistano i presupposti di necessità, estesa sulla totalità dei dati.
8. Il campione è considerato significativo quando non viene superata la soglia del 20% di discordanze rispetto ai dati dichiarati.

Art. 6 Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al D.M 156/2011 ed hanno per oggetto l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. Il controllo sull'effettiva iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori sarà effettuato a campione sul 20% degli elenchi presentati per ciascuno dei due seggi disponibili, con un massimo di due elenchi, individuati con la tecnica dell'estrazione casuale.
3. La numerosità del campione è stabilita nel 2% dei nominativi per elenco con un limite minimo di tre e un massimo di venti iscritti.
4. Il campione oggetto del controllo viene estratto tramite un generatore automatico numerico che utilizza una funzione random.
5. Estratto il campione, il controllo verrà effettuato tramite richiesta, effettuata da parte del Responsabile del procedimento, di esibire documentazione comprovante l'effettiva qualità di iscritto.
6. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 10 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.
7. Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di ampliare il campione estratto.

Art. 7 Tutela della riservatezza dei dati associativi

1. Al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi ed evitare inutili appesantimenti delle procedure, i controlli a campione di cui ai precedenti artt. 5 e 6 sono effettuati, oltre che per le necessità legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del Consiglio.
2. Per questi motivi i citati controlli a campione saranno evitati nel caso di candidatura di un unico soggetto o apparentamento.

Art. 8 – Tempistica dei controlli

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.



Art. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Il Responsabile del procedimento si riserva di adottare con proprio provvedimento eventuali ulteriori specifiche operative inerenti ai controlli connessi al rinnovo del Consiglio camerale.